



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA

PRESIDÈNTZIA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (DM 25 luglio 2011) DESTINATO ALLE
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE SARDEGNA**

LOTTO 1 CIG 7330582BA0

ATS SARDEGNA

CONVENZIONE QUADRO



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OCCORRENTE ALLE
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA – CIG 7330582BA0

L’anno 2020, il giorno (data della sottoscrizione digitale) del mese di dicembre,

TRA

la dott.ssa Gabriella Mariani nata a Cagliari, il 21/04/1961, C.F. MRNGRL61D61B354B, domiciliata per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio spesa sanitaria

E

Francesco Sebastio, C.F. SBSFNC42R13A662B, nato a Bari il 13.10.1942, residente a Taranto, indirizzo via Duca degli Abruzzi. n. 68, C.a.p. 74123, domiciliato presso la sede legale della società di seguito indicata, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale della società Ladisa S.r.l., con sede legale in Bari, via Guglielmo Lindemann n. 5/3 - 5/4, CAP 70132, codice fiscale n. 05282230720, partita IVA n. 05282230720, telefono 080.5743303, Fax 080.5747328, e-mail appalti@ladisaristorazione.com, PEC ladisa.ristorazione@legalmail.it

PREMESSO CHE

- con determinazione prot. n. 65097, Rep. 3640 del 21/12/2017 il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, articolata in 3 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento dei servizi di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna;
- con determinazione rep. n. 347 del 25/11/2019, il Direttore del Servizio forniture e servizi ha aggiudicato definitivamente l’appalto alla RTI Serist - Sodexo, la quale è risultata aggiudicataria del lotto 1 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- con sentenza, del 29 settembre u.s., il giudice trasferiva l’intera proprietà del ramo d’azienda Serist S.r.l., alla società subentrante Ladisa S.r.l. Pertanto, tutti i rapporti contrattuali di Serist, ivi inclusi quelli previsti all’interno del costituendo RTI dichiarato in fase di partecipazione alla gara in oggetto, passano alla società Ladisa S.r.l.;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura (contratti) nei quali saranno specificate le prestazioni di servizi da fornire;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Servizio spesa sanitaria ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché è in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per il Servizio spesa sanitaria nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o del Servizio spesa sanitaria nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

**TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico con i relativi allegati, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - **Atti di gara:** il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale (DM 25 luglio 2011) destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna;
 - **Aziende sanitarie:** le Aziende sanitarie della Regione Sardegna nell'ambito delle quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
 - **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
 - **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta ed indicando i servizi richiesti e i luoghi di esecuzione;
 - **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo <http://www.sardegnaecat.it> dedicato e gestito dal Servizio della Centrale regionale di committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
 - **Importo massimo spendibile:** si intende l'importo a base d'asta di ciascun lotto di riferimento.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:

- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

- costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
1. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Servizio spesa sanitaria, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
 2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Art. 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie. Il servizio dovrà essere a ridotto impatto ambientale in conformità con quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi al presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 1 a Euro 52.858.032,50 IVA esclusa, al netto dei costi per rischi da interferenza (DUVRI) pari a Euro 15.200,00.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito delle Aziende sanitarie tramite un loro rappresentante.
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle Aziende sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.

Art. 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere prorogata, su comunicazione scritta del Servizio spesa sanitaria fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente art. 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente art. 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Il Servizio spesa sanitaria si riserva la facoltà di risolvere una o più convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Servizi medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
6. Le singole prestazioni ed i servizi richiesti dalle Aziende sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione, avranno durata massima quinquennale decorrente dalla data di stipula della Convenzione, pertanto tutti gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 60° mese successivo alla data di stipula della presente Convenzione.
7. Il valore dell'Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
8. Le Aziende potranno, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore da parte del Servizio spesa sanitaria disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a quelli più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, dal Servizio spesa sanitaria, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Servizio spesa sanitaria e le Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda sanitaria contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal Servizio spesa sanitaria, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore, per la prestazione delle attività contrattuali, si impegna ad avvalersi di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire al Servizio spesa sanitaria, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o al Servizio spesa sanitaria, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
12. Resta espressamente inteso che il Servizio spesa sanitaria può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie.
13. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Art. 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne il Servizio spesa sanitaria nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- d) eseguire tutti i servizi richiesti secondo le modalità concordate con le Aziende sanitarie contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico;
- e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

nonché atti a consentire il Servizio spesa sanitaria di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- g) su richiesta scritta del Servizio spesa sanitaria o delle singole Aziende sanitarie contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
1. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle Aziende sanitarie contraenti e al Servizio spesa sanitaria un flusso informativo, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento per le Aziende sanitarie e alla scadenza del semestre di riferimento per il Servizio spesa sanitaria, contenente le seguenti informazioni minime:
 - Azienda sanitaria contraente
 - valore dell'Ordinativo di fornitura;
 - valore delle fatture inviate alle Aziende;
 - servizi e quantità richiesti dalle Aziende;
 - numero dell'Ordinativo di fornitura generato dal sistema;
 - analisi funzionali al monitoraggio dei contratti, alla rilevazione degli scostamenti e alla individuazione di potenziali criticità;
 - ogni altra informazioni espressamente richieste dall'Azienda sanitaria contraente e/o dal Servizio spesa sanitaria.
 2. Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9 alle ore 17 per le operazioni di pronto intervento, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e clausola sociale

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Ai sensi degli artt. 50 e 100 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il Fornitore si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta tecnica del Fornitore.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

Art. 12 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire al Servizio spesa sanitaria ed alle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Servizio spesa sanitaria e le Aziende sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Art. 13 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente per l'affidamento dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica e saranno definiti secondo le modalità di seguito specificate:

- numero effettivo di colazioni erogate ai degenti per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
 - numero effettivo di pranzi erogati ai degenti per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
 - numero effettivo di cene erogate ai pazienti per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
 - numero effettivo di cestini erogati ai pazienti e ai dipendenti per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario
 - numero effettivo di pasti erogati ai dipendenti (dove richiesto) per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
 - per i generi extra (dove richiesti), sulla base del prezzo dei singoli elementi (di cui all'allegato E scontati della percentuale indicata nell'Offerta economica) ordinati e consegnati.
1. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli altri atti di gara.
 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende sanitarie contraenti.

Art. 14 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di concordare con il contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. La remunerazione per tutti i servizi di ristorazione oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascun servizio, nelle modalità indicate al precedente articolo 13.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati sono i seguenti: IBAN IT19L010050400000000001501 (Banca Nazionale del Lavoro) – IBAN IT63G0103004000000003157622 (Monte dei Paschi di Siena) – IBAN IT18U02008040000008724451 (Unicredit) – IBAN IT27X010050161000000015118.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Servizio spesa sanitaria e alle Aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda sanitaria stessa.
7. L'Azienda sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 – Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile al Servizio spesa sanitaria o all'Azienda sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:

Inadempienze	Penali
Per ogni caso di mancata conservazione dei "pasti campione" o in caso di conservazione difforme, per tempi e modi rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione dei pasti	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dall'Allegato B (verificato su 10 pesate della stessa preparazione)	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni ritardo di oltre quindici minuti, rispetto agli orari previsti, nella consegna e somministrazione dei pasti	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni pasto in meno, ovvero non consegnato nei modi e nei tempi prescritti, rispetto alle prenotazioni effettuate da ogni singolo Reparto	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni pasto consegnato con etichette difformi da quanto previsto	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell'Impresa	0,3 per mille del valore dell'ordinativo mensile



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Inadempienze	Penali
Per ogni variazione del menu giornaliero non motivata e/o non concordata con l'Azienda sanitaria	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni derrata non conforme alle specifiche dell'Allegato C	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto nell'allegato C	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni caso di riciclo di preparazioni già esposte	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività ristorative e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni ritardo nella consegna dei generi extra, superiore alle 12 ore rispetto ai tempi descritti	0,5 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni dieta speciale non correttamente preparata o non personalizzata	0,8 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni rilevamento di non conformità relativamente al piano di manutenzione ordinaria o straordinaria e di mancato reintegro delle stoviglie o dei contenitori per la conservazione dei pasti	0,8 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni giornata di mancata rintracciabilità del responsabile reperibile	1 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Per ogni giorno di ritardo sull'attivazione del servizio nei tempi previsti nei documenti di gara	1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Inadempienze	Penali
Nel caso di destinazione dei locali affidati al Fornitore ad uso diverso da quello stabilito nella documentazione di gara	1 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Ogniqualevolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione contraente ad eseguire i controlli di conformità	1 per mille del valore dell'ordinativo mensile
Mancata consegna all'Azienda sanitaria del manuale di autocontrollo oltre 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda	500 € per ogni giorno di ritardo
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'art. 9	250 € per ogni giorno di ritardo
Comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio	150 € per contestazione
Mancata presentazione del Piano dettagliato degli interventi entro il termine definito in Capitolato	250 € per ogni giorno di ritardo
Mancata presentazione del Piano dettagliato degli interventi a seguito delle deduzioni dell'Azienda sanitaria, entro il termine definito in Capitolato	250 € per ogni giorno di ritardo
In tutti gli altri casi di disservizi documentati	Fino all'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende sanitarie, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Servizio spesa sanitaria o dall'Azienda sanitaria contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio del Servizio spesa sanitaria o dell'Azienda sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

- sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Servizio spesa sanitaria e singola Azienda sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
 5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
 6. L'Azienda sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
 8. In ogni caso ciascuna singola Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Regione Sardegna potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende sanitarie contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
 9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso il Servizio spesa sanitaria e/o le Aziende sanitarie contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Art. 18 – Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore del Servizio spesa sanitaria e delle Aziende sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944, comma 2, codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Servizio spesa sanitaria e le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Servizio spesa sanitaria e delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti comunicano al Servizio spesa sanitaria, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Servizio spesa sanitaria.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Sardegna.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Servizio spesa sanitaria e le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

Art. 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio spesa sanitaria, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a procedure di gara e appalti, previa comunicazione al Servizio spesa sanitaria delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 così come emendato dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 20 – Danni responsabilità civile e assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato copia della polizza assicurativa, stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti del Servizio spesa sanitaria che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice civile.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende sanitarie potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda sanitaria contraente e/o dal Servizio spesa sanitaria, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'art. "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il Servizio spesa sanitaria, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'art. "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nel caso in cui almeno tre Aziende sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. Il Servizio spesa sanitaria si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende sanitarie.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, il Servizio spesa sanitaria e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria contraente e/o del Servizio spesa sanitaria al risarcimento dell'ulteriore danno.
 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso il Servizio spesa sanitaria e/o le Aziende sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

Art. 22 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, le Aziende sanitarie contraenti e/o il Servizio spesa sanitaria per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
- cessione del contratto;
- applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura.

Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

1. L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice civile.

3. L'Azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 Codice civile con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.

Art. 23 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - trasporto pasti
 - derattizzazione e disinfestazione
 - manutenzione.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie, alla Centrale regionale di committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale regionale di committenza. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale regionale di committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale regionale di committenza non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale regionale di committenza procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Aziende sanitarie contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)
13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
3. Le Aziende sanitarie contraenti e/o il Servizio spesa sanitaria si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 26 - Responsabile del servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio spesa sanitaria nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: cellulare, indirizzo e-mail . e indirizzo PEC .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione al Servizio spesa sanitaria nonché a ciascuna Azienda sanitaria contraente.

Art. 27 - Proprietà delle attrezzature

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

2. Al termine del contratto l'Azienda sanitaria contraente acquisirà la proprietà delle sole attrezzature specificamente individuate nella Relazione tecnica, da cui risulti la permanenza nella disponibilità dell'Azienda stessa.

Art. 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 8 "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.
3. La Centrale regionale di committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Aziende sanitarie e ospedaliere.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5. In ogni caso le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, aderendo all'Accordo quadro con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione per via telematica alla Centrale regionale di committenza, da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, al fine di consentire il monitoraggio dei livelli quali-quantitativi delle forniture, dei servizi e dei consumi.
6. Ove in ragione dell'oggetto del presente Accordo quadro, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-responsabile del Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale (DM 25 luglio 2011)

destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

Convenzione quadro – Lotto 1 – ATS Sardegna



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
9. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è "Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 – e-mail: rpd@regione.sardegna.it. - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it.

Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, tasse di registrazione, etc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

Art. 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Servizio spesa sanitaria è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Art. 33 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Francesco Sebastio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Art. 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Art. 13 (Corrispettivi), Art. 14 (Fatturazione e pagamenti), Art. 15 (Tracciabilità dei Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale (DM 25 luglio 2011)

destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

Convenzione quadro – Lotto 1 – ATS Sardegna



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

flussi finanziari), Art. 16 (Trasparenza), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Riservatezza), Art. 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Subappalto), Art. 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 27 (Proprietà delle attrezzature), Art. 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 31 (Foro competente), Art. 32 (Clausola finale).

<p>Il Direttore del servizio spesa sanitaria Gabriella Mariani (firmato digitalmente)</p>	<p>Ladisa S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Sebastio (firmato digitalmente)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------